



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

**REGISTRO GENERALE N. 61 DEL 08-04-2024**

## **ORDINANZA SINDACO**

**N° 24 DEL 08-04-2024**

**UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE**

<i>Oggetto:</i>	<b>PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI ED AREE INCOLTE. STAGIONE DEGLI INCENDI 2024.</b>
-----------------	--

Il sottoscritto DI.MA. Isp. C. P.M. Gaetano Albanese, n.q. di Responsabile del Settore Protezione Civile, Ecologia, Vigilanza Ambientale:

**PREMESSO CHE:**

- sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;
- dall'analisi degli incendi (boschivi, di vegetazione e di interfaccia) la suscettività d'innescò e di propagazione dipende dalle condizioni climatiche favorevoli e dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini delle strade;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che a causa delle condizioni climatiche sempre più estreme dovute all'aumento della temperatura globale con frequenti ondate di calore accompagnate da elevate temperature con spesso forti venti, tali incendi rappresentano anche un grave pregiudizio per la pubblica incolumità, per la sicurezza degli animali d'affezione, mandrie, armenti e greggi, nonché per la salvaguardia dei beni mobili e immobili;

**ACCERTATO** che l'incuria dovuta all'abbandono da parte dei privati proprietari/conduuttori di appezzamenti di terreni incolti, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, procura un crescente proliferare di sterpaglie e vegetazione spontanea che facilita l'innescò e la propagazione di incendi;

**RITENUTA** la necessità, visto l'approssimarsi del periodo di massimo rischio incendio, di adottare misure prescrittive atte al suo più efficace contenimento, vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

**CHE** la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale, ed in parte recepiti nei regolamenti comunali;

**CONSIDERATO** che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi, i necessari interventi di diserbo devono essere effettuati in prossimità della stagione estiva, a cura e spese dei proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, di villette con annessi terreni, da parte degli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, i responsabili di aree protette ed i gestori di stabilimenti industriali, con un tempo utile massimo **entro il 14 del mese di maggio** del corrente anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute, – per tutto il periodo ricadente entro le date previste nell’ambito della campagna antincendio boschivo, giusto D. A. n.114/GAB della Regione Siciliana –, in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

**RICHIAMATO** il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - AIB – per il triennio 2023-2025”, ad oggi in vigore, che prevede nella zona climatica di appartenenza del Comune di Melilli come periodo di cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre e quello di massima pericolosità che va dal 15 luglio al 15 settembre;

**PRESO ATTO** del Decreto Assessoriale n.114/GAB della regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, con il quale viene stabilito, prudenzialmente, che **la stagione antincendio boschivo, per l’anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;**

**PRECISATO** che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21/03/2000 n. 39;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il vigente “Regolamento Comunale per la Prevenzione e Lotta agli Incendi”, aggiornato, rimodulato ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/05/2011;
- la Legge n. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. che istituisce il “Servizio Nazionale della Protezione Civile” e riconosce il Sindaco quale autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. n. 224 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- la L.R. n. 14 del 31/08/1998, “Norme in Materia di Protezione Civile”;
- l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il titolo III art. 13 del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di “Prevenzione Incendi”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.A. Territorio e Ambiente n.235/Gab del 30/09/2014 di recepimento di quanto previsto dall’art.14 co.8 della L.n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014;
- il D.P. Regione Sicilia n.297 /2008 “Fuochi controllati in agricoltura”;
- il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - AIB – per il triennio 2023-2025, approvato con D.P. della Regione Siciliana n.560 del 02/08/2023;
- il T.U. sulle Leggi di P.S.;
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425,449,650 e 652 del codice penale;
- il Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;
- la L. n.689/1981 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibile ed urgenti, l’art.50, comma 5 e l’art.54, comma 4 e ss.mm.ii.;
- la ulteriore normativa nazionale e regionale qui non citata e regolatrice della materia;
- lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto “prevenzione incendi e pulizia fondi incolti”;

**CONSIDERATO** l’逼近arsi della stagione estiva e della relativa pericolosità per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale;

**RITENUTO** necessario, per le sopraesposte motivazioni, adottare ai sensi dell’art. 50 co.5 e dell’art.54 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., le misure atte a prevenire l’insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all’interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l’incolumità delle persone, degli animali e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale;

**RITENUTO** quindi che il Sindaco possa intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, artt.50, co.5 e 54, co.4, adottando le necessarie misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto,

### **PROPONE**

**al Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, riportante la disciplina di Divieti ed Obblighi di seguito articolata:**

### **OBBLIGHI E DIVIETI** **DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024**

#### Art. 1

**E’ fatto divieto assoluto di accensione di fuochi di ogni genere;**

#### Art.2

**E’ fatto divieto, ai sensi dell’art.182, comma 6-bis del D.lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all’art.185, comma 1, lettera f) del D.lgs. n.152/2006;**

#### Art.3

**E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale di:**

- a) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- d) far brillare mine;
- e) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- f) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

#### Art.4

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2024 , è **fatto obbligo**, ai sigg. proprietari, i conduttori ed i gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai responsabili di aree protette ed ai gestori di stabilimenti industriali ubicati in tenere di Melilli, prospicienti la viabilità extra urbana ed urbana, **di provvedere ad effettuare** le necessarie opere di difesa passiva di protezione incendi, consistenti negli **interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza e igiene pubblica.

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, **mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2024.**

**Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.**

La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

#### Art.5

**E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà**, per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o pubbliche, **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri 10 (dieci), lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a 20 (venti) metri.**

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo per le abitazioni;

#### Art.6

**Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie, hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza** entro il termine del 14 maggio 2024; sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;

**La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile.** Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

#### Art.7

**E' fatto obbligo** a tutti i detentori a qualsiasi titolo **di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 (dieci) lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Negli appezzamenti di notevole estensione**, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;

Art.8

**E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;**

Art.9

**E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;**

Art.10

**E' fatto obbligo ai detentori, a qualsiasi titolo, di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;**

Art.11

**E' fatto obbligo ai detentori, a qualsiasi titolo, delle "aie", di osservare le seguenti norme:**

- distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.;
- installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno dieci litri e di almeno otto litri per ogni trattore;
- allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura **"Vietato fumare e/o innescare fiamme libere"**;

**per tutto l'arco dell'anno**

Art.12

**E' fatto divieto**, a chiunque, di **buttare** dai veicoli o comunque **abbandonare** sul terreno, **fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso o incandescente;**

Art.13

**E' fatto obbligo**, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno **di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro**, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo;

Art.14

**E' fatto obbligo**, a chiunque avvista un incendio, fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **112 (N.U.E.)** o al Corpo Forestale dello Stato **1515** se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

### **Avverte**

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

### **Disciplina sanzionatoria**

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili ed immobili o per lesioni derivanti a persone e animali, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni, alle sanzioni previsti dall'art.10 L.R. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.R. n.16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. n.14/2006, nonché all' applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

In particolare **tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale**, sono punite ai sensi dell'art.10, comma 6 L. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a €. 5.000 e non superiore ad €. 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, co.3 e co.6 della citata legge.

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così come il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.;

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede e sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di € **173,00** determinata ai sensi dell'art. 29 co.3 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

In caso di violazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii., "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi dell'art.40, co.3, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,00** ad € **258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla L.689/81;

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o puliture in loco di rifiuti vegetali, pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice;

Ad ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari

ad €. 500,00, come disposto dall'art.7-bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla legge 689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del c.p.;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in pristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno così ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela della incolumità pubblica e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

**La presente Ordinanza ha validità sino al 31 ottobre 2024.**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sull'homepage del Sito Web e sui canali comunicativi istituzionali;

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale, il Servizio di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza adottando i provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siracusa, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli, Villasmundo e Priolo Gargallo, alla Compagnia GdF di Augusta, alla Provincia Regionale di Siracusa, oggi "Libero Consorzio Comunale di Siracusa", all'Ufficio Igiene/SIAV-ASP di Siracusa, all'Anas (CT), alle Ferrovie dello Stato, agli Stabilimenti Industriali, al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, all'Ente Gestore R.N.I. Grotta Palombara, all'Ente Gestore R.N.I. Complesso Speleologico Villasmundo-Sant'Alfio; al Settore LL.PP.-Nuove Opere-Manutenzione, al Settore Territorio-Urbanistica-Ambiente, al Settore Vigilanza, al Settore Protezione Civile-Ecologia di questo Comune.

**F.to Il Responsabile  
del Settore Protezione Civile  
Disaster Manager  
(Isp. C. P.M. Gaetano ALBANESE)**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n. 10/2020.

**F.to Il Responsabile  
del Settore Protezione Civile  
Disaster Manager  
(Isp. C. P.M. Gaetano ALBANESE)**

## IL SINDACO

quale **Autorità Comunale di protezione Civile ex art.6 D.lgs. n.1/2018 (T.U.)** e per i poteri allo stesso conferiti **ex art.12, co.5 lett.a) del citato T.U.**,

**VISTA** la sopra riportata proposta e relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Protezione Civile;

**VISTO** il D.Lgs. n 267/2000;

**RITENUTO** di doversi determinare di conseguenza;

**APPROVA** la proposta del Dirigente del Settore Protezione Civile e contestualmente

## ORDINA

### **OBBLIGHI E DIVIETI** **DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024**

#### Art. 1

**E' fatto divieto assoluto di accensione di fuochi di ogni genere;**

#### Art.2

**E' fatto divieto**, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis del D.lgs. 152/2006, **di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco** di cui all'art.185, comma 1, lettera f) del D.lgs. n.152/2006;

#### Art.3

**E' fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali**, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:

- g) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- h) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- i) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- j) far brillare mine;
- k) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- l) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

#### Art.4

**Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2024 , è fatto obbligo**, ai sigg. proprietari, i conduttori ed i gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai responsabili di aree protette

ed ai gestori di stabilimenti industriali ubicati in tenere di Melilli, prospicienti la viabilità extra urbana ed urbana, **di provvedere ad effettuare** le necessarie opere di difesa passiva di protezione incendi, consistenti negli **interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza e igiene pubblica.

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, **mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2024.**

**Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.**

La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

#### Art.5

**E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà,** per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o pubbliche, **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri 10 (dieci), lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a 20 (venti) metri.**

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo per le abitazioni;

#### Art.6

**Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie, hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza** entro il termine del 14 maggio 2024; sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;

**La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile.** Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

#### Art.7

**E' fatto obbligo** a tutti i detentori a qualsiasi titolo **di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 (dieci) lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Negli appezzamenti di notevole estensione,** durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;

Art.8

**E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;**

Art.9

**E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;**

Art.10

**E' fatto obbligo ai detentori, a qualsiasi titolo, di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;**

Art.11

**E' fatto obbligo ai detentori, a qualsiasi titolo, delle "aie", di osservare le seguenti norme:**

- distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.;
- installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno dieci litri e di almeno otto litri per ogni trattore;
- allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura **"Vietato fumare e/o innescare fiamme libere"**;

**per tutto l'arco dell'anno**

Art.12

**E' fatto divieto, a chiunque, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso o incandescente;**

Art.13

**E' fatto obbligo, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo;**

Art.14

**E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 112 (N.U.E.) o al Corpo Forestale dello Stato 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.**

## Avverte

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

## Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili ed immobili o per lesioni derivanti a persone e animali, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni, alle sanzioni previsti dall'art.10 L.R. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.R. n.16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. n.14/2006, nonché all' applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

In particolare **tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale**, sono punite ai sensi dell'art.10, comma 6 L. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a €. 5.000 e non superiore ad €. 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, co.3 e co.6 della citata legge.

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così come il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.;

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede e sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di € **173,00** determinata ai sensi dell'art. 29 co.3 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

In caso di violazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii., "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi dell'art.40, co.3, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,00** ad € **258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla L.689/81;

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o puliture in loco di rifiuti vegetali, pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice;

Ad ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari

ad €. 500,00, come disposto dall'art.7-bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla legge 689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del c.p.;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in pristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno così ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela della incolumità pubblica e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del c.p.

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili ed immobili o per lesioni derivanti a persone e animali, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza.

**La presente Ordinanza ha validità sino al 31 ottobre 2024.**

### **AVVERTE**

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne immediata comunicazione:
  - a) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **112 (N.U.E.)**
  - b) al Corpo Forestale dello Stato **1515**

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sull'homepage del Sito Web e sui canali comunicativi istituzionali;

Che il Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale, il Servizio di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza adottando i provvedimenti sanzionatori.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siracusa, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli, Villasmundo e Priolo Gargallo, alla Compagnia GdF di Augusta, alla Provincia Regionale di Siracusa, oggi "Libero Consorzio Comunale di Siracusa", all'Ufficio Igiene/SIAV-ASP di Siracusa, all'Anas (CT), alle Ferrovie dello Stato, ai gestori degli Stabilimenti Industriali, al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, all'Ente Gestore R.N.I. Grotta Palombara, all'Ente Gestore R.N.I. Complesso Speleologico Villasmundo-Sant'Alfio; al Settore LL.PP.-Nuove Opere-Manutenzione, al Settore Territorio-Urbanistica-Ambiente, al Settore Vigilanza, al Settore Protezione Civile-Ecologia di questo Comune.

## **RENDE NOTO**

Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale, al TAR Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, nei modi previsti dalla legge;
- straordinario, al Presidente della regione Siciliana, entro 120 gg. dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti dalla legge.

## **IL SINDACO**

*F.to Carta Giuseppe*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Lì  
IL MESSO COMUNALE

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
*Avv. Amato Daniel*

\*\*\*\*\*